

ACCORDO PER ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI N. 1 ABITO

TRA

La signora Regina Schrecker, nata a HENNEF (D), il 07/11/1948, residente a FIRENZE, VIA BAUSI 41, in qualità di creatrice e proprietaria dell'opera proposta in esposizione temporanea presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per il periodo 25 marzo – 23 aprile 2021

E

Il Signor Luca Bellingeri nato a Roma il 3/02/1956, in qualità di Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (di seguito indicata BNCF) con sede in Firenze, Piazza dei Cavalleggeri, e presso la cui sede è domiciliato

PREMESSO CHE:

- la stilista e *costume designer* Regina Schrecker ha realizzato un abito dedicato alla figura di Francesca di Rimini da affiancare ad una delle tre opere di Corrado Veneziano la cui esposizione è prevista in BNCF nell'ambito del Programma ufficiale del cartellone del Ministero della Cultura dedicato al 700° anniversario dantesco nel periodo 25 marzo-23 aprile 2021, in una ristretta selezione in omaggio alle celebrazioni dantesche;
- La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è una istituzione pubblica che intrattiene rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, con privati, mediante contratti, accordi e convenzioni;
- La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e Regina Schrecker intendono esporre temporaneamente n. 1 abito di Regina Schrecker presso la Biblioteca, presso la rotonda della portineria di via Magliabechi;

Tutto ciò premesso, Regina Schrecker e la BNCF convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. Regina Schrecker si impegna a consegnare per l'allestimento presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'opera indicata nell'allegato (ALLEGATO A), entro il 25.03.2021.

ART. 2

1. La durata del presente accordo è stabilita fino al 23 aprile 2021 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo proroga o rinnovo scritti.

ART. 3

1. La BNCF si impegna a conservare l'opera oggetto del presente contratto, esposta nei suoi locali, con la dovuta diligenza, destinandola esclusivamente ai seguenti scopi: esposizione temporanea al pubblico, documentazione e promozione, impegnandosi quindi a non destinare l'opera stessa a scopi diversi.

2. In particolare, la BNCF si impegna a garantire una adeguata custodia dell'opera d'arte nei suoi locali, muniti dei necessari impianti di antifurto e antincendio.

3. Le parti concordano che le spese relative all'assicurazione, al trasporto, all'allestimento e alla manutenzione dell'opera d'arte in questione siano sostenute direttamente da Regina Schrecker. Le attività di documentazione, comunicazione e promozione dell'iniziativa saranno concordate tra le parti.

4. Regina Schrecker si obbliga sostenere i costi per la copertura assicurativa delle opere di cui trattasi, per i rischi di furto, incendio e danneggiamento anche ad opera di terzi delle opere medesime, e per eventuali danni a terzi causati dalle opere stesse, avvalendosi di una Polizza da inviare alla BNCF prima della esposizione dei pezzi, le cui condizioni devono essere ritenute idonee dalla BNCF.

6. Qualora, sia pure per effetto dell'utilizzo secondo gli scopi pattuiti, le opere possano subire deterioramenti, sarà onere della BNCF comunicare per scritto a Regina Schrecker lo stato dell'opera medesima, affinché quest'ultima predisponga i necessari interventi, a propria cura e spese. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla BNCF per il perimento, il danneggiamento o la scomparsa dei beni medesimi, fermi restando gli obblighi di cui al secondo comma.

ART. 4

1. La BNCF ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'opera d'arte oggetto del contratto, se necessarie ed urgenti ai sensi dell'art. 1808 del codice civile, ritenendosi tali anche le spese sostenute quando l'urgenza dell'intervento sia incompatibile con i tempi della procedura descritta all'ultimo comma dell'art. 3.

ART. 5

1. Nell'ambito degli scopi quale sopra indicati al precedente art. 3 e fermi restando gli obblighi di cui al medesimo articolo, Regina Schrecker riconosce alla BNCF, per il periodo di durata del presente accordo, ampia facoltà di uso delle opere d'arte, ivi incluso l'utilizzo ai fini promozionali dell'immagine dell'opera stessa.

ART. 6

1. Alla scadenza dell'accordo, la BNCF è obbligata a restituire a Regina Schrecker l'opera, a cura e spese di Regina Schrecker. Tuttavia nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore per qualsivoglia motivo prima della scadenza dell'accordo, le parti concorderanno la restituzione anticipata.
2. Regina Schrecker si impegna a non chiedere la restituzione dell'opera per tutta la durata del presente accordo.
3. È comunque espressamente riconosciuto alla BNCF il diritto di restituzione delle opere a Regina Schrecker, previo preavviso scritto di almeno 7 giorni, nelle ipotesi in cui intervengano ristrutturazioni dell'immobile sede dell'esposizione o altre situazioni che rendano impossibile garantire un'adeguata custodia e/o conservazione delle opere medesime.


ART. 7

1. Per ogni controversia nascente dal presente accordo, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Firenze. È escluso il ricorso ad arbitri.

Letto, approvato e sottoscritto in data 17 MARZO 2021



Regina Schrecker



Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze Il direttore dott. Luca Bellingeri